# REGOLAMENTO (CEE) N. 1102/79 DELLA COMMISSIONE

## del 5 giugno 1979

## che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 912/79 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di prugne, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione delle prugne raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di ottobre ; che i quantitativi minimi raccolti durante la prima decade di giugno, nonché l'ultima decade di ottobre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi ; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 giugno e fino al 20 ottobre ;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità ; che occorre inoltre prendere in considerazione l'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di prugne dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in due gruppi ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, occorre precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I e con quelli fissati per il gruppo II ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio (3) è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1979 i prezzi di riferimento delle prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

| | *Gruppo I* | *Gruppo II* |
|---|---|---|
| — dall'11 giugno al 31 luglio : | 44,37 | — |
| — agosto : | 42,50 | 34,59 |
| — settembre : | 36,52 | 28,64 |
| — ottobre (dal 1° al 20) : | — | 27,03 |

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 comprendono le varietà seguenti :

*Gruppo I :*

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Lützelsachser (Quetsche précoce de Lützelsachsen), Anna Späth, Ersinger (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Bühler (Quetsche précoce de Bühl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Purple Pershore, Damsons.

*Gruppo II :*

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Pershore (Yellow egg).

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati con

a) i prezzi fissati per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle che figurano alla lettera b) ;
b) i prezzi fissati per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà : Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche.

Le modifiche alle disposizioni del comma precedente sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in funzione dei cambiamenti intervenuti nella composizione varietale dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*